



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA DEDUCIBILITÀ A FINI IRES DELLE
PERDITE SU CREDITI**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 13/71 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Orazi
- Rel. Rossi

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE –
ONERI - MINUSVALENZE

Reddito di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Presupposti – Onere
della prova.

Massima

In tema di imposte sui redditi, in presenza di perdite su crediti, l'automatica deducibilità a fini IRES da parte del contribuente opera soltanto se il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente deve fornire prova dell'effettiva riduzione di valore del credito e definitività della perdita, determinata nel suo preciso ammontare. (Fattispecie in cui la società contribuente aveva rinunciato al credito, senza fornire alcun elemento probatorio in ordine all'effettiva impossibilità di recupero, ivi comprese le esperite ed infruttuose attività recuperatorie, con conseguente illegittima deduzione della perdita).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, ord., n. 5787 del 03/03/2021; Sez. 5, n. 37174 del 29/11/2021;
Sez. 5, n. 8714 del 03/04/2024; Sez. 5, ord. n. 4223 del 18/02/2025.

Anno pubb.

- 2025